

## Detrazioni 50% e 65% Elettrodomestici, pompe di calore e “bonus mobili”

Carissimi Soci,

Il 3 luglio scorso, il Senato ha dato il “via libera”, in sede di conversione in legge, al Decreto Legge 63/2013, provvedimento con il quale era stata disposta la proroga delle due principali detrazioni fiscali attualmente applicabili nel settore dell'edilizia, approvando contestualmente alcuni importanti emendamenti. Dopo il voto del Senato, il decreto è passato all'esame della Camera. Qui di seguito riportiamo le principali modifiche apportate al Decreto Legge 63/2013:

### 1) Detrazione fiscale 50% (acquisto grandi elettrodomestici e mobili)

La detrazione fiscale 50%, grazie ad un emendamento all'articolo 16 del provvedimento in esame, è stata estesa anche ai “grandi elettrodomestici” di classe non inferiore alla A+, (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, che quindi si aggiungono ai “mobili” già previsti nel testo del DL 63/2013, sempre a condizione che siano destinati ad un immobile oggetto di ristrutturazione. Quindi il bonus fiscale varrà anche per tutti gli elettrodomestici (es. lavatrici, frigoriferi, congelatori ecc.), non solo quelli da incasso, a patto che siano caratterizzati dagli standard energetici sopra indicati. La detrazione sugli elettrodomestici però potrà operare solo per i pagamenti effettuati dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (quindi dovremo attendere la conclusione del relativo iter di approvazione della legge). È

questa la principale modifica attuata dall'emendamento, approvato dal Senato, al bonus mobili, introdotto dall'articolo 16, comma 2, DL 63/2013. Per quanto riguarda i mobili l'emendamento approvato specifica che la spesa deve essere sostenuta dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, quindi, dal 6 giugno 2013. È inoltre da evidenziare che l'importo massimo di 10 mila euro (sia per i grandi elettrodomestici sia per i mobili) non rientra nel tetto dei 96 mila euro previsti per i lavori di ristrutturazione, ma è bensì aggiuntivo.

Segnaliamo inoltre che l'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 4 luglio 2013, ha fornito le prime indicazioni sulle modalità di esecuzione dei pagamenti per l'acquisto dei mobili. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che i contribuenti, che hanno diritto all'agevolazione in esame, devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva ovvero il codice

fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Rimandiamo le aziende interessate alla lettura del Comunicato stampa dell'Amministrazione finanziaria, disponibile all'interno del portale associativo.

[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Fisco • Detrazione 36%.

### 2) Detrazione fiscale 65% (caldaie e pompe di calore)

Con un ulteriore emendamento (art. 14 del Decreto), la detrazione fiscale del 65% viene estesa anche agli impianti di riscaldamento tramite pompa di calore (caldaie e condizionatori). Rientrano quindi a pieno titolo fra le spese agevolabili al 65% (fino al 31 dicembre 2013) gli interventi di “sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia”. L'estensione al bonus di questi beni sarà operativa solo a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

### 3) Detrazione fiscale 65% (prevenzione antisismica)

Si prevede inoltre l'estensione della detrazione del 65% anche agli interventi per migliorare la staticità degli edifici e ridurre il rischio sismico.

Il Segretario Generale  
dott. Corrado Oppizzi

## ATTIVITA' ASSOCIATIVA

### Sezioni Puglia / Basilicata. Assemblea del 28.06.2013.



Il 28 giugno scorso, presso la sede Confcommercio di Taranto, si è tenuta un'Assemblea congiunta delle Sezioni Puglia e Basilicata, che è stata caratterizzata da un intervento del Prof. Alberto Bubbio, Professore Associato di Economia Aziendale pres-

so l'Università Cattaneo LIUC di Castellanza, in occasione del quale sono state affrontate e approfondite alcune delle principali problematiche inerenti i temi della pianificazione strategica e del controllo aziendale. La relazione del Prof. Bubbio, dal titolo “Bisogna tornare a crederci: alcuni suggerimenti per gli imprenditori Its” ha suscitato grande interesse e favorito un ampio dibattito, a cui hanno partecipato molte delle 35 aziende presenti, appartenenti ai settori delle distribuzioni idrotermosanitaria e affini.

### Sezione Piemonte / Valle d'Aosta. Assemblea del 09.07.2013.

Il 9 luglio si è tenuta in località San Michele (AL) l'Assemblea delle Sezioni Piemonte / Valle d'Aosta, alla quale ha partecipato in veste di relatore, con un intervento dedicato ai “ritardi di pagamento nelle relazioni commerciali” (focalizzato sui contenuti del decreto legislativo n. 192/2012), l'avvocato Paolo Lombardi, dello studio legale associato Buffa, Bortolotti e Mathis. Nel corso dell'incontro sono state inoltre discusse le problematiche del mercato locale e sono state rinnovate le cariche di Sezione. I con-

siglieri regionali che rappresentano la Sezione all'interno del Consiglio Direttivo sono quindi attualmente i seguenti:

- Presidente: Piero Actis Alesina (SOCIETA' ITALO FRANCESE S.r.l di Caluso - TO)
- Consigliere: Ezio Maja (IDROTHERM S.p.A. di Madonna dell'Olmo - CN)
- Consigliere: Yuri Jerusel (I.T.S. JERUSEL GIDIO S.r.l. di Aymavilles - AO).

### Ammissione nuovi Soci.

Il 27 giugno scorso, il Comitato Esecutivo ha approvato l'ammissione di un nuovo Socio Sostenitore Gruppo (Gruppo AM Srl).

### Gruppo AM Srl di Chieti Scalo (CH).



Il Gruppo AM Idrotermosanitari è nato dalla fusione di 8 aziende che lavorano nel settore degli idroter-

mosanitari. E' un network di imprese che si sono unite per offrire e garantire un'ampia scelta di prodotti, servizi di qualità, disponibilità, tecnologia, design d'avanguardia.

Il Gruppo AM assicura un'assistenza tempestiva ed efficiente grazie ad una rete capillare di punti vendita distribuiti sul territorio. Sostiene l'innovazione, ma crede anche nella tradizione, soprattutto nei rapporti umani che fanno la differenza con qualsiasi cliente.

## MERCATO

### Notizie sui mercati.

Rubrica realizzata in collaborazione con BRG Building Solution ([www.consultgb.com](http://www.consultgb.com)).

### Settore riscaldamento/condizionamento

#### La Ariston Thermo ottiene un finanziamento di 40 milioni di euro dalla Banca Europea per gli investimenti.

L'azienda italiana Ariston Thermo ha ottenuto dalla Banca europea per gli investimenti (EIB) un finanziamento di 40 milioni di euro. Il finanziamento, che copre un periodo di dieci anni, è stato concesso dalla Banca europea, in funzione di investimenti finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie per il comfort termico. L'obiettivo è quello di incentivare l'utilizzo delle energie rinnovabili, nonché ridurre il consumo di energia e le emissioni inquinanti.

#### Daikin annuncia la prima unità a R32 per l'Europa.

Il produttore giapponese Daikin ha annunciato che in autunno lancerà per la prima volta in Europa una pompa di calore per il condizionamento dell'aria, la "Daikin Ururu Sarara", utilizzando il refrigerante "leggermente infiammabile" R32. Secondo Daikin, la "Ururu Sarara" offre alti livelli di efficienza, dovuti all'utilizzo del refrigerante R32, e garantisce un minore impatto ambientale. La nuova gamma di pompe di calore della Daikin include una soluzione completa per offrire il comfort interno tramite il raffreddamento, il riscaldamento, la depurazione, la ventilazione, l'umidificazione e la deumidificazione.

## NORMATIVE

### Ambiente

#### Tares. Applicazione e aspetti operativi.

Riportiamo di seguito alcuni aggiornamenti concernenti aspetti operativi relativi all'applicazione della Tares.

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente.

Il 14 maggio 2013 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante

"Approvazione del bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)".

Tali bollettini possono essere utilizzati a decorrere dal 1° luglio 2013, per il versamento del nuovo tributo, della tariffa avente natura corrispettiva, nonché della maggiorazione prevista a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il contribuente può effettuare il versamento del tributo presso gli uffici postali ovvero tramite il servizio telematico gestito da "Poste Italiane S.p.A."; in tal caso il contribuente deve ricevere la conferma dell'avvenuta operazione. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione, il contribuente deve ricevere l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di versamento ovvero una comunicazione contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione.

L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito. Il modello di bollettino di conto corrente postale deve riportare, obbligatoriamente, il numero di conto corrente 1011136627, valido per tutti i comuni del territorio nazionale e deve essere intestato a "PAGAMENTO TARES". Il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione per l'anno di riferimento deve essere effettuato in 4 rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, ferma restando la facoltà dei comuni di variare la scadenza ed il numero delle rate di versamento. I contribuenti devono effettuare il pagamento a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate.

E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2013, i modelli di bollettino di conto corrente devono essere obbligatoriamente utilizzati per il versamento della maggiorazione standard a copertura dei costi dei servizi indivisibili e dell'ultima rata del tributo. I comuni od i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani possono inviare ai soggetti interessati i bollettini di conto corrente postale, prestampando gli importi del tributo, della tariffa e della maggiorazione standard, aggiungendo anche i dati identificativi del soggetto che versa, nonché il codice catastale del comune ove sono situati i locali e le aree scoperte in relazione ai quali sono dovuti i predetti importi.

Modalità di pagamento.

Segnaliamo inoltre la conversione del Decreto Legge n. 35 dell'08.04.2013 nella legge 6 giugno 2013 n. 64. Il provvedimento ribadisce che il pagamento della tariffa può essere effettuato, oltre che tramite il mod. F24 o il bollettino postale, anche mediante altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamenti interbancari. Ricordiamo che, in base al decreto legge n. 35/2013, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione, adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento (vedi ANGAISA Informa n. 325).

Si ricorda inoltre che ai fini del versamento delle prime due rate del tributo e, comunque, ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono

non inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2 ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I suddetti pagamenti sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013.

La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale. I comuni non possono aumentare la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato.

In sede di conversione in legge, è stato stabilito che tutte le suddette disposizioni si applicano anche qualora il comune, in luogo del tributo, preveda una tariffa con natura corrispettiva.

Applicazione tassa comunale alle aree scoperte operative.

Il Decreto Legge 35/2013 stabilisce all'art. 10 (nel testo confermato con la Legge di conversione) che non sono più soggette alla TARES le "aree scoperte non operative".

Tale provvedimento, con la modifica dell'art. 14, comma 4 del Decreto Legge 201/2011 (provvedimento istitutivo della TARES) ha alleggerito il carico fiscale sulle imprese, in quanto escluse dal pagamento della tassa le aree pertinenziali o accessorie "non operative": il parcheggio o il piazzale di carico e scarico di un centro commerciale, l'area di manovra di uno stabilimento industriale, e così via.

Quanto alla tassazione delle aree scoperte, va detto che presupposto del tributo (art. 14, comma 3, D.Lgs. 201/2011) è il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In sostanza, conta la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi. Restano infatti soggette integralmente al pagamento della TARES tutte le aree scoperte utilizzate nell'ambito di attività economiche e produttive, che non abbiano natura pertinenziale.

## Fisco

#### Deducibilità canoni di leasing.

##### Circolare Ag. En. n. 17 del 29.05.2013.

Segnaliamo che il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. n. 44/2012 (cosiddetto "Decreto Legge sulle semplificazioni tributarie"), ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina della deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette. In particolare, sono stati riformulati il comma 7 dell'art. 102 e il comma 2 dell'art. 54 ed del TUIR, eliminando la condizione della durata minima contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria.

In base alla nuova norma per l'impresa utilizzatrice, che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, si ricorda che:

- la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammor-

tamento, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa;

- in caso di leasing di beni immobili, qualora l'applicazione della regola suddetta determini un risultato inferiore a undici anni o superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni o pari almeno a diciotto anni;
- per gli autoveicoli, motocicli, camper, e gli altri beni indicati dall'art. 164 del T.U.I.R., la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente relativo (veicoli a deducibilità limitata).

Per tutti i dettagli rimandiamo le aziende interessate alla lettura del testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate, disponibile all'interno del portale associativo.

[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Fisco • Leasing.

#### IMU. Versamento prima e seconda rata. Decreto legge 08.04.2013 n. 35.

##### Conversione in legge.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013 è stata pubblicata la legge del 6 giugno 2013, n. 64, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria".

In particolare, per quanto riguarda l'IMU ( art. 10, commi 4 e 4-quater), le nuove disposizioni introdotte in sede di conversione in legge prevedono che:

- il versamento della prima rata dell'IMU sia eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- il versamento della seconda rata sia eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del comune alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il 21 ottobre dello stesso anno;
- che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

#### Proroga del termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta "Tobin tax") (art. 56).

Il decreto n. 69 del 21.06.2013 (c.d. "decreto fare"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 21 giugno scorso (Supplemento Ordinario n. 50), ha previsto una serie di modifiche e semplificazioni in diverse materie ed è entrato in vigore il 22 giugno scorso.

Ricordiamo che il decreto è stato trasmesso alla Camera dei deputati dove è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio per il consueto iter di conversione che dovrà concludersi, a pena di decadenza, entro il prossimo 20 agosto.

In particolare, la legge finanziaria 2013 ( L. n. 228/2012) ha introdotto l'imposta sulle transazioni finanziarie di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché quella per le negoziazioni ad alta frequenza relative al trasferimento di azioni ed altri strumenti partecipativi.

Il decreto in esame dispone che la suddetta imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta "Tobin tax") di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché quella per le negoziazioni ad alta frequenza relative al trasferimento di azioni ed altri strumenti partecipativi, si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013.

Per i derivati, come opzioni, futures, swap, ecc., invece, si applicherà dal 1° settembre 2013, anziché dal 1° luglio 2013.

Per il 2013, l'imposta sulle transazioni finanziarie di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi è stabilita con aliquota del 0,22%, mentre per le negoziazioni in mercati regolamentati, con aliquota dello 0,12%.

Inoltre, viene previsto che:

- l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti partecipativi effettuati fino al 30 settembre 2013, deve essere versata entro il 16 ottobre 2013;
- l'imposta dovuta sulle operazioni e sugli ordini relativi a strumenti finanziari derivati effettuati nel mese di settembre 2013, deve essere versata entro il 16 ottobre 2013.

#### IVA ordinaria. Differimento al 1° ottobre 2013 dell'aumento dell'IVA. Art. 11, comma 1 Decreto Legge n. 76/2013.

Ricordiamo che la legge n. 228 del 24 dicembre 2012, c.d. "Legge di stabilità", aveva disposto l'incremento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22% a partire dal 1° luglio 2013, mantenendo invariata, invece, l'aliquota ridotta del 10%. Il decreto legge n. 76/2013, c.d. "Decreto Lavoro", differisce al 1° ottobre 2013 l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.

Inoltre, viene abrogata la cosiddetta "clausola di salvaguardia" che prevedeva che il predetto aumento non si applicasse qualora, entro il 30 giugno 2013, fossero entrati in vigore provvedimenti finalizzati al riordino della spesa in materia sociale, nonché l'eliminazione o la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale.

## Lavoro

#### Semplificazioni in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro. Decreto legge n. 69 del 21.06.2013.

Il decreto n. 69 del 21.06.2013 (c.d. "decreto fare"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 21 giugno scorso (Supplemento Ordinario n. 50), ha previsto una serie di semplificazioni in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro che riportiamo qui di seguito.

#### Sicurezza sul lavoro. Art. 32.

Rischi da interferenze nelle lavorazioni (comma 1, lettera a)

Viene previsto che l'obbligo di redazione del "documento unico di valutazione delle interferenze" (DUVRI) possa essere sostituito dalla individuazione, a carico del datore di lavoro committente, di un responsabile che sovrintenda e vigili sulle attività appaltate o affidate a lavoratori autonomi e che di tale incarico venga data evidenza nel contratto d'appalto o d'opera.

Viene fissato in "10 uomini-giorno" (al posto dei precedenti "due giorni") il limite entro il quale è previsto l'esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI, sempre che non si tratti di esposizione a rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici o atmosferici esplosivi.

Valutazione dei rischi per attività a basso indice di infortuni (comma 1, lett. b)

Si demanda ad un apposito decreto del Ministero Lavoro (da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione) l'individuazione dei settori di attività a basso indice infortunistico - da individuarsi sulla base di parametri e criteri oggettivi, ricavati dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL - per i quali i datori di lavoro possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi sulla base di un modello semplificato allegato al futuro decreto.

Formazione e aggiornamento per RSPP e ASPP (comma 1, lett. c)

Viene previsto, nei casi di formazione e aggiornamento per i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, il riconoscimento del credito formativo nelle ipotesi di sovrapposizione, in tutto o in parte dei contenuti dei percorsi formativi corrispondenti a quelli già erogati.

Formazione e aggiornamento per i lavoratori, dirigenti, preposti e rappresentanti lavoratori per la sicurezza (comma 1, lett. d)

Analogamente alla lettera che precede, viene previsto il riconoscimento del credito formativo sulla formazione già erogata, per durata e contenuti, al fine di evitare una sovrapposizione degli stessi nel caso di svolgimento di più percorsi formativi in capo ad uno stesso soggetto lavoratore.

Notifiche all'organo di vigilanza (comma 1, lett. e)

Viene disposto che la comunicazione all'organo di vigilanza, in caso di realizzazione o ristrutturazione di insediamenti produttivi, venga effettuata attraverso il SUAP che provvederà a trasmetterla per via telematica all'Organo di vigilanza territorialmente competente.

Viene demandata ad un apposito decreto l'elaborazione di un modello uniforme per tutto il territorio nazionale da utilizzare per le comunicazioni.

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (comma 1, lett. f)

Si riduce da 60 a 45 giorni il termine entro il quale l'INAIL deve provvedere alla prima verifica periodica delle attrezzature su richiesta del datore di lavoro.

Viene introdotto l'obbligo per gli organi di vigilanza (INAIL, ASL, ARPA) di comunicare entro 15 giorni dalla richiesta delle verifiche successive la propria impossibilità ad effettuare tali verifiche, consentendo al datore di lavoro di rivolgersi a soggetti privati abilitati.

Denunce degli infortuni (commi 6 e 7)

Vengono introdotte modifiche al D.P.R. 30 giugno

1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), abrogando l'art 54 e disponendo nei commi successivi che le autorità di pubblica sicurezza locali, portuali o consolari e le direzioni provinciali del lavoro acquisiscano telematicamente dall'INAIL i dati relativi alle denunce degli infortuni.

Tali modalità diverranno operative a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto costitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione) previsto dal comma 4 dell'art. 8 del d.lgs. 81/08.

#### Trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza. Art. 34.

Modificando il d.lgs. n. 151/2001, viene previsto che il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, il certificato di parto o il certificato di interruzione di gravidanza siano inviati all'INPS esclusivamente in via telematica, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti in successivo decreto interministeriale.

La nuova modalità di comunicazione troverà applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale.

#### Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata. Art. 35.

Viene demandato ad un apposito decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della salute, il compito di definire misure semplificate degli adempimenti per la formazione, informazione e sorveglianza sanitaria, ove la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza in azienda non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

Ciò al fine di tenere conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore.

## Trasporti

### Aggiornamento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto conto terzi per i contratti del mese di giugno.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha aggiornato con Decreto Dirigenziale i costi chilometrici del gasolio tenendo conto delle rilevazioni del mese di maggio e ne ha rideterminato la quota di incidenza sui costi di esercizio delle imprese di autotrasporto.

Il provvedimento, attesa l'insussistenza di presupposti per procedere alla revisione della metodologia di calcolo dei costi di esercizio, definita dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto nella riunione del 13 giugno 2012, non essendo intervenute significative variazioni sulle componenti di costo diverse dal gasolio, ha fissato le nuove tabelle dei costi di esercizio per le diverse tipologie di veicolo, tenendo in considerazione le rilevazioni disponibili del prezzo del gasolio relative al mese di maggio.

Il provvedimento del Ministero ha rinviato per eventuali revisioni dei valori economici dei parametri di costo, nonché della metodologia di calcolo, alla prossima scadenza del 15 dicembre 2013, prevista dall'articolo 83 bis per la determinazione della quota percentuale di incidenza del costo del gasolio sui costi di esercizio delle imprese di autotrasporto.

Rendiamo disponibile all'interno del portale associativo il documento aggiornato del Ministero delle Infrastrutture.

[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Trasporti • Autotrasporto in conto terzi

## NOTIZIE VARIE

### Accordo-quadro ANGAISA / CERVED GROUP.



Vi ricordiamo che ANGAISA e CERVED GROUP hanno sottoscritto un accordo, in funzione del quale tutte le aziende associate potranno fruire, a condizioni di particolare favore, dei servizi e delle competenze specialistiche legate ai marchi Lince, Databank e Finservice.

Più nel dettaglio:

- Lince offre servizi per approfondire la conoscenza del partner d'affari, conoscere come paga, gestire il portafoglio clienti;
- Databank offre servizi e soluzioni pensati specificamente per il marketing: analisi di settore e del territorio, aziende prospect, monitoraggio concorrenza;
- Finservice offre soluzioni per il recupero del credito e l'ottimizzazione della gestione degli incassi e delle insolvenze.

In particolare desideriamo richiamare l'attenzione delle aziende associate, interessate ai servizi Cerved Group, su uno strumento estremamente importante: la "Business Community PAYLINE", che consente di disporre di uno strumento di monitoraggio delle abitudini di pagamento della propria clientela, garantendo il pieno rispetto dalla normativa sulla "Privacy", poiché le informazioni condivise dalle aziende che aderiscono a "PAYLINE" sono sempre raccolte ed elaborate con una metodologia che tutela la piena riservatezza dei dati forniti. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate alle aziende associate, sono disponibili all'interno del portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it), nell'Area Soci / Convenzioni. Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata al nuovo accordo ed ai servizi erogati da CERVED GROUP alle aziende associate ANGAISA.

 Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.22

## Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA Informa N° 329 • Riservato ai Soci

- ▶ Convenzioni. Accordo ANGAISA / CERVED GROUP
- ▶ Fisco. Detrazione 36%. Bonus mobili. Comunicato Ag. En. n. 17 del 04.07.2013
- ▶ Fisco. Deducibilità canoni di leasing. Circ. Ag. En. n. 17 del 29.05.2013
- ▶ Trasporti. Autotrasporto. Costi minimo di esercizio. Rilevazioni Maggio 2013



Inviare a:

\_\_\_\_\_ (Ragione sociale)

\_\_\_\_\_ (Cognome e nome)

\_\_\_\_\_ (Telefax)

\_\_\_\_\_ (e-mail)

\_\_\_\_\_ (Timbro e firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:



periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.